

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**



ECOLOGICA

PARTE SPECIALE "E"

**DELITTI DI CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA**

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale “E”	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

INDICE PARTE SPECIALE E

1. I “Delitti di criminalità organizzata” di cui all’art. 24-ter, D.lgs. n. 231/2001	pag.1
2. I destinatari della parte speciale	6
3. Obiettivo e funzione della parte speciale	7
4. Le potenziali aree a rischio.....	7
5. Mappatura.....	9
6. Principi generali e regole di comportamento.....	11
7. I protocolli a presidio dei processi sensibili	12
8. Le funzioni ed i compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	14

	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

1. I "DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA" DI CUI ALL'ART. 24 TER DEL D.LGS N. 231/2001

Si provvede, qui di seguito, a riportare le singole fattispecie di "delitti di criminalità organizzata", richiamate dall'art. 24 *ter* del D.lgs. n. 231/2001, così come definite e disciplinate dal codice penale, fornendo, altresì, con riferimento a ciascuna di esse, delle brevi note di commento. Le fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto ritenute astrattamente rilevanti per Ecologica S.p.A. risultano essere le seguenti:

* * *

Art. 416 c.p. (eccetto 6° comma) – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Si ha un'associazione per delinquere quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Non è pacifico se, in relazione al numero minimo di concorrenti, debbano essere computate anche le persone sfornite di capacità di intendere e volere. La dottrina dominante risolve in senso positivo il quesito, dal momento che la stessa, in tema di concorso eventuale di persone ex art. 112, annovera tra i concorrenti nel reato anche i soggetti non imputabili. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza dovrebbe qui accertarsi l'esistenza di una struttura organizzativa in grado di realizzare gli scopi criminosi programmati. Altri autori invece ritengono sufficiente una struttura organizzativa minima. Lo scopo di commettere più delitti comporta l'indeterminatezza del programma criminoso, che, unitamente al profilo della stabilità e permanenza dell'accordo criminoso, permette di distinguere la fattispecie in esame dal concorso di persone (v. Libro I, Titolo IV, Capo III) nella commissione di uno o più reati eventualmente uniti dal vincolo della continuazione (v. 81), dove invece l'accordo criminoso non è permanente

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

e stabile, ma piuttosto meramente occasionale ed accidentale. Per capi s'intendono quei soggetti con funzioni gerarchicamente superiori all'interno della struttura associativa e stabilmente nella stessa incorporati. Si differenziano quindi dai promotori, costitutori e organizzatori che possono essere anche estranei all'associazione. Viene qui punito il brigantaggio o scorreria in armi attraverso un'aggravante speciale, che però non richiede l'abitudine dei fatti di scorreria, ma piuttosto una certa ripetizione nella commissione di tali fatti.

* * *

Art. 416 6° comma c.p. – Associazione per delinquere

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto o all'alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs. 286/1998. Tale comma è stato aggiunto dall'art. 4, della l. 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote sulla protezione dei minori dalla forma di sfruttamento e abuso sessuale. Si tratta di un'ipotesi speciale di associazione per delinquere, che si distingue per il trattamento sanzionatorio più aspro, nonché per le condizioni della vittima e la peculiare tipologia dei reati fine.

* * *

Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Dato che il fenomeno mafioso si caratterizza per l'elevato numero di partecipanti, dottrina e giurisprudenza escludono l'applicabilità al reato in esame della circostanza di cui all'art. 112 n. 1. La giurisprudenza prevalente ritiene che la formula "si avvalgono della forza di intimidazione" debba essere intesa nel senso che l'associazione abbia come programma il ricorso alla forza di intimidazione per realizzare i propri scopi, quindi non viene ritenuto necessario l'effettivo ricorso dell'associazione al compimento di atti intimidatori. Quindi non necessariamente deve esservi il ricorso ad atti di minaccia, deve però sussistere un alone penetrante e avvertibile di presenza intimidatoria e sopraffattrice, frutto di uno stile di vita consolidato nel tempo. Il comma terzo è stato integrato dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 convertito in l. 7-8-1992, n. 356. La disposizione in esame si differenzia dall'associazione per delinquere (v. 416) relativamente alle finalità, in quanto, oltre alla commissione di delitti, l'associazione in esame può perseguire anche finalità lecite avvalendosi del mezzo illecito della forza di intimidazione. Di conseguenza è sufficiente la presenza di una soltanto delle finalità indicate dalla norma, al cui elencazione è tassativa. Tale comma prevedeva inoltre un'ulteriore previsione poi abrogata dall'art. 36, l. 19 marzo 1990, n. 55, la quale prevedeva che: "Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare". Il riferimento alla 'ndrangheta è stato inserito dall'art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella l. 31 marzo 2010, n. 50.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o l' esigenze della associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Sei colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,

Costituita dalla condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro. Tale nuovo reato presenta una struttura bilaterale, viene infatti punito l'accordo tra promesse, ovvero viene punita, da un lato, la promessa del mafioso, o di un suo intermediario, di procurare voti utilizzando i metodi e la forza intimidatoria dell'associazione mafiosa e, dall'altro, la promessa del politico di favorire la mafia promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilità.

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta .

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a vent'anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi,

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Costituita dalla condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il sequestro rappresenta il mezzo di realizzazione dell'estorsione, in ciò differenziandosi dall'ipotesi di cui all'art. 605. Il profitto non ha rilevanza solo economica o patrimoniale, ma può quindi trattarsi di un diverso vantaggio, in ogni caso costituisce lo scopo specifico della condotta in esame. Si tratta di un'ipotesi di reato aggravato dall'evento morte in cui tale evento si pone come conseguenza non voluta dal reo, ma comunque legato per effetto del nesso causale alla condotta posta in essere da questi. Il presente comma contiene una particolare figura di omicidio doloso (v. 575), quindi in ragione del principio dell'assorbimento non concorre il delitto ex art. 575. Si tratta di una forma peculiare di recesso attivo, che richiede l'intervenuta consumazione del delitto e una concreta incidenza fattuale dell'atto sulla liberazione del sequestrato. Si tratta nello specifico di due ipotesi circostanziali diverse, ma tra loro cumulabili, ovvero la collaborazione con l'autorità giudiziaria e la dissociazione operosa, entrambe caratterizzate da un atteggiamento di rottura dell'agente rispetto all'originario accordo criminoso ancora in atto. L'attenuante della cosiddetta dissociazione operosa interviene dopo la cessazione della fase esecutiva del delitto e si configura solo se si tratta di una forma decisiva di aiuto e se quindi il contributo fornito dal dissociato all'individuazione e alla cattura dei complici appare sostanziale. Si ricordi che la Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo 2012, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Art. 407 comma 2, lettera a), num. 5) del c.p.p. – Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, clandestine, esplosivi

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110

Costituita dalla condotta di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine.

Art. 74 DPR 309 del 1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*
2. *Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*
3. *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*
4. *Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*
5. *La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*
6. *Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*
7. *Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*
- 7 *Bis Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*
- 8 *Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

Costituita dalla condotta di chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. I DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente parte speciale sono:

- l'Amministratore.
- il Direttore Generale.
- i Sindaci e la società di revisione
- i Responsabili di Funzione.
- i Dipendenti sottoposti ai soggetti apicali innanzi menzionati.
- l'OdV.
- i Consulenti e/o i Partners aziendali.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Destinatari della presente Parte Speciale devono, in generale, conoscere e rispettare tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei seguenti documenti e, precisamente:

- nella "Parte Generale" del Modello;
- nel Codice Etico;
- nel Manuale del Sistema di Gestione Integrato Qualità ed Ambiente e Sicurezza e nei relativi allegati
- nel documento di Politica integrata ;
- nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi del TUS;
- in tutte le procedure, le disposizioni e le istruzioni operative aziendali, la modulistica ed i documenti di appoggio in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- nel CCNL di riferimento.

3. OBIETTIVO E FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della presente Parte Speciale è la riduzione del rischio di commissione dei reati nelle seguenti aree di attività aziendale ("Aree di Rischio"): i) Delitti di criminalità organizzata.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

Funzione della presente Parte Speciale è fornire ai Destinatari a vario titolo coinvolti nello svolgimento di attività nei "Processi Sensibili", così come individuati nel successivo paragrafo:

- i principi generali e le regole di comportamento, nonché i protocolli a presidio dei processi sensibili a cui i destinatari della presente Parte Speciale, come innanzi individuati, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società e/o il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- con riferimento, in particolare, all'OdV e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4. LE POTENZIALI AREE A RISCHIO ED I PROCESSI SENSIBILI

A seguito dell'attività di analisi dei rischi potenziali e della conseguente mappatura, così come analiticamente descritte nella Parte Generale del presente Modello, i processi sensibili individuati nell'ambito delle aree aziendali ritenute potenzialmente a rischio in relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate sono le seguenti:

1. Selezione, assunzione e gestione del personale;
2. Gestione dei rapporti con partner commerciali
3. Gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite outsourcer;
4. Individuazione dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
5. Gestione della fiscalità, anche tramite professionisti esterni;
6. Gestione delle risorse finanziarie;
7. Liberalità, sponsorizzazioni, omaggi.

Al contempo, si ritiene opportuno precisare che tali attività, individuate in fase di mappatura preliminare delle attività sensibili, sono state mantenute anche se, in seguito all'effettuazione delle indagini svolte in sede di *risk analysis* non sono emersi, con riferimento alle stesse, alcun profilo di rischio degno di rilievo. La decisione è motivata dal

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

fatto che sebbene tali attività presentino, attualmente, un rischio reato tendente a zero, non di meno sono state ritenute di specifica considerazione nell'ambito del sistema di organizzazione, gestione e controllo della società tenuto conto della frequenza e del rilievo delle stesse in ambito aziendale.

5. MAPPATURA

L'attività di **risk assessment** è stata effettuata attraverso:

- la **raccolta e l'analisi della documentazione interna** ed esterna (funzionigrammi, procure e poteri di firma, procedure operative, comunicazioni, ecc.);
- **interviste** con i soggetti in posizione apicale;
- **interviste** con il personale operativo di Ecologica S.p.a. che, sulla base delle attività che è chiamato a svolgere, potrebbe essere coinvolto in reati previsti dal Decreto (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

I risultati dell'*assessment* sono sintetizzati nella seguenti tabelle

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

		Funzioni Aziendali							
		Legale Rappresentante	Responsabile Tecnico	Funzione Amministrazione / Personale	Responsabile Cantiere	Responsabile Sistema di Gestione Integrato	Funzione Commerciale	Gestione Operativa	Responsabile sicurezza
REATI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	Associazione per delinquere	SÌ	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	SÌ	SÌ
	Associazione di tipo mafioso	SÌ	SÌ	NO	SÌ	NO	NO	SÌ	SÌ
	Scambio elettorale politico mafioso	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

Tabella 1 – Mappatura dei rischi delle Funzioni Aziendali

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

6. PRINCIPI GENERALI E REGOLE DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui al presente paragrafo i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali ed alle conseguenziali regole di comportamento e di controllo.

1. la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo e del Codice Etico della Società;
2. sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
3. le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
4. l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
5. sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni per ciascun ruolo ricoperto nella Società;
6. il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
7. non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
8. i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate.

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

7. I PROTOCOLLI A PRESIDIO DEI PROCESSI SENSIBILI

La Ecologica S.p.A. ha da tempo definito un sistema integrato di gestione aziendale, regolarmente certificato. La Società, infatti, si è dotata di un sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007.

Il sistema integrato di gestione, così come innanzi delineato, deve essere costantemente mantenuto ed implementato in conformità alle norme tecniche di riferimento delle ottenute certificazioni .

Ciò precisato, si indicano qui di seguito i protocolli specifici che i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Ecologica S.p.A. ed alla funzione espletata, sono tenuti a rispettare in accordo con il Manuale, le procedure, le disposizioni, le istruzioni operative nonché tutti gli ulteriori documenti di riferimento dei ridetti sistemi di gestione.

Per le operazioni riguardanti l'attività di selezione e assunzione del personale, i protocolli prevedono che:

- le funzioni che richiedono la selezione e assunzione del personale, formalizzino la richiesta;
- la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne;
- i candidati debbano essere sottoposti ad un colloquio valutativo;
- le valutazioni dei candidati selezionati per la fase finale siano formalizzate in apposita documentazione, comprendente anche certificazione di eventuali condanne penali, di cui è garantita l'archiviazione a cura del responsabile del personale.

Per le operazioni riguardanti l'individuazione dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, e dunque tutto ciò che concerne la gestione dei rapporti con partner commerciali, e la gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite outsourcer, i protocolli prevedono che:

- il rapporto sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il valore della transazione o i criteri per determinarlo;
- nella selezione delle terze parti siano sempre espletati, qualora applicabili, gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

- il ricorso all'appalto e la selezione dell'appaltatore siano conformi alle normative vigenti in materia;
- nella scelta della terza parte sia preventivamente valutata la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal presente Modello della Società;
- i contratti che regolano i rapporti con la terza parte prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del Modello;
- la scelta e valutazione della terza parte avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità.
- il Responsabile della funzione interessata dall'operazione segnali immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie nelle prestazioni rese dalla terza parte, particolari richieste avanzate alla Società o il coinvolgimento della terza parte in sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Per le operazioni riguardanti la gestione della fiscalità, anche tramite professionisti esterni, i protocolli prevedono che:

- per le fatture ricevute ed emesse dalla Società a fronte dell'acquisto o della vendita di beni e della ricezione o somministrazione di servizi sia verificata l'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la Società.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie, si rimanda ai protocolli specifici di prevenzione relativi alla sezione Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto).

Per ciò che concerne le attività di sponsorizzazione e liberalità, i protocolli prevedono che:

- le richieste di sponsorizzazioni devono essere adeguatamente motivate;
- i contratti di sponsorizzazione siano approvati da adeguati livelli autorizzativi;

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

- sia effettuata una verifica di conformità, completezza e accuratezza dei dati riportati nella fattura rispetto al contenuto del contratto e alla prestazione ricevuta;
- sia effettuata la verifica dell'effettiva esecuzione del contratto di sponsorizzazione;
- siano previste clausole contrattuali finalizzate all'osservanza di regole etiche nella gestione delle attività da parte di terzi;
- sia prevista una rendicontazione delle attività in oggetto.

Nei casi di particolare urgenza nella formazione o nell'attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea, sono ammesse eventuali deroghe al rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Sezione, purché di tale deroga sia data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono parte integrante del Modello le procedure aziendali che danno attuazione ai principi e alle misure di prevenzione sopra indicate per prevenire i reati informatici.

8. LE FUNZIONI ED I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni possono avvenire per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di informazione riservati con le seguenti modalità:

- e-mail: odv@ecologicaspa.com
- lettera (anche anonima): all'indirizzo:

Ecologica Spa
Via per Statte 7050,
74123 Taranto TA
Alla c.a. del Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- attraverso la piattaforma dedicata whistleblowing accessibile dal sito aziendale.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute, oltre alle attività di verifica e controllo analiticamente

 ECOLOGICA	Modello ex D.lgs. n. 231/2001	Parte Speciale "E"	
		DATA: 01.12.2023 REV. 1	PAGINE 15

specificate nella "Parte Generale" del Modello, lo stesso è tenuto ad effettuare periodicamente controlli a campione sui processi sensibili nell'ambito delle aree potenzialmente a rischio, diretti a verificare il rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente parte speciale.

A tal fine, l'Amministratore, il Direttore Generale e il Capo dell'Unità Organizzativa (così come il Collegio Sindacale) sono tenuti ad una specifica reportistica all'OdV.

La presente Sezione e le procedure operative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate, anche su proposta o segnalazione dell'OdV, secondo quanto previsto nella Parte Generale, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello.

- SCHEDE EVIDENZA ASSOCIATE

NUMERO SCHEDA EVIDENZA	PROCESSO SENSIBILE
16	Selezione, assunzione e gestione del personale Gestione dei rapporti con partner commerciali Gestione dei rapporti con appaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite outsourcer Individuazione dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi Gestione della fiscalità, anche tramite professionisti esterni Liberalità, sponsorizzazioni, omaggi.